



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

LORENZO MASI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
3	29/09/2025	201	02	00

Oggetto:

Avvisi della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. per n. 222 posti. Ammissione ed esclusione dei candidati.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) l'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (a seguire TUPI), come modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, disciplina l'istituto delle progressioni tra aree per i dipendenti dell'Amministrazione, da espletarsi mediante procedura comparativa tra gli aspiranti. Al medesimo comma è ancora disposto, con una previsione transitoria, che: *“in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019- 2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti [...] sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”*, nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente;
- b) in conformità ed attuazione della previsione normativa indicata al punto precedente, il CCNL per il personale del Comparto delle Funzioni Locali, siglato il 16 novembre 2022, all'articolo 13, rubricato *“Norme di prima applicazione”*, ha previsto al comma 6 che: *«In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di corrispondenza»*;
- c) con D.G.R. n. 25 del 30 gennaio 2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 della Giunta Regionale della Campania, il cui paragrafo 3.3 fa riferimento alla programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale. Al paragrafo 3.3.3 di detto PIAO è tra l'altro previsto, in particolare, l'avvio di procedure di valorizzazione del personale interno tramite l'istituto delle progressioni tra le Aree, secondo la modalità derogatoria introdotta dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- d) l'Amministrazione e le OO.SS. hanno condiviso in sede di confronto che la procedura di attribuzione delle progressioni verticali in deroga debba essere improntata ai principi di economicità procedurale, semplificazione, snellimento e informatizzazione dell'azione amministrativa. I criteri di valutazione e i pesi loro attribuiti, come definiti all'esito della procedura di confronto, conclusasi con verbale del Tavolo tecnico del 29/05/2025, fermi restando i requisiti di accesso già dettagliatamente previsti dal CCNL, sono calibrati sulle funzioni che, secondo l'ordinamento professionale vigente, i candidati, qualora vincitori, sarebbero chiamati a svolgere. Con il riconoscimento di detti pesi percentuali si è voluto contemperare l'interesse dei dipendenti maggiormente esperti alla progressione di carriera con quello dell'Amministrazione ad avere in organico personale qualificato in possesso di titoli di studio e professionali;
- e) con D.G.R. n. 505 del 28/07/2025 luglio 2025, è stato approvato l'apposito *“Disciplinare per le progressioni tra Aree, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022”*;
- f) con D.D. n. 39 del 30/07/2025, in attuazione delle disposizioni strategiche dettate dal paragrafo 3.3 del PIAO 2025-2027 e in conformità al richiamato *“Disciplinare”*, è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. per n. 222 posti;

CONSIDERATO CHE:

- a) i candidati alla procedura valutativa per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. hanno presentato la domanda di partecipazione in via telematica, mediante l'applicativo BOL predisposto dall'Amministrazione regionale, secondo i termini e le modalità indicate nell'Avviso di cui in premessa e nel relativo Disciplinare;

- b) in esito alla fase di acquisizione delle domande di partecipazione alla procedura *de qua* è stato estratto dal citato applicativo informatico l'elenco nominativo dei candidati che hanno presentato istanza;

RILEVATO CHE:

- a) il citato Disciplinare per le progressioni verticali speciali (o in deroga), approvato con D.G.R. n. 505/2025 e richiamato altresì nel relativo avviso per la progressione dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q., dispone all'art. 3, rubricato: "*Requisiti generali per l'accesso*", comma 3, che: "*Sono ammessi a partecipare alla procedura in parola i dipendenti...omissis...b) che siano inquadrati nell'area immediatamente inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura almeno per il periodo di servizio indicato al precedente comma 2 al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda...omissis...*".
- b) l'articolo 2 dell'Avviso approvato con il citato D.D. n. 39/2025, prevede - in pedissequa conformità alle richiamate disposizioni contrattuali - quale requisito di ammissione alla progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q.: "*laurea (triennale o magistrale) ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione*";
- c) l'articolo 2 dell'Avviso prevede, al secondo e terzo periodo, che: "*Con specifico riferimento ai sopraindicati requisiti di esperienza lavorativa, si precisa che l'esperienza citata ai punti a) e b), è da intendersi comprensiva anche degli eventuali periodi svolti con contratto di lavoro subordinato di pubblico impiego a tempo determinato. Al riguardo, si tiene conto degli eventuali periodi di servizio prestato alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella medesima Area*". Il successivo quinto periodo dell'Avviso indica, altresì, quale ulteriore requisito di ammissione che: "*sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato e sono in servizio di ruolo presso la Giunta Regionale della Campania al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, con inquadramento nell'Area degli Istruttori*". Detti requisiti devono essere, altresì, posseduti "*..nel corso della procedura e fino al termine della stessa*";
- d) il già richiamato articolo 2 dell'Avviso precisa, inoltre, al sesto periodo che: "*non sono utili, ai fini del computo dei requisiti di ammissione di cui alle citate lettere a) e b), nonché della valutazione dei titoli....., i periodi: svolti con qualsiasi tipologia di rapporto di natura flessibile (fatta eccezione per il servizio prestato a tempo determinato); di assenza dal servizio per le cui tipologie, secondo le fonti normative e contrattuali, non matura l'anzianità di servizio; prestati come lavoro socialmente utile.....; relativi al servizio di leva; di lavoro svolti presso Enti per i quali non si applica il D.Lgs. n. 165/2001e ss.mm.ii.*".
- e) l'articolo 5, lettera A) del citato Avviso evidenzia che il titolo di esperienza lavorativa si configura: "*...con rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego nell'Area di provenienza, o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato)*". Ciò esclude i periodi di servizio prestati in Aree contrattuali inferiori a quella di attuale inquadramento;
- f) dall'elenco nominativo dei candidati alla progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q., estratto dall'applicativo BOL, è emerso di che n. 4 candidati, solo recentemente inquadrati nell'Area degli Istruttori per l'effetto della procedura di stabilizzazione degli LSU e quindi non in possesso dei requisiti minimi di ammissione di cui al precedente punto b), hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura *de qua*, dichiarando quali titoli di servizio utili all'ammissione, anche i periodi prestati in qualità di lavoratori socialmente utili, oggetto di accertamento in sede giurisdizionale;
- g) con particolare riguardo ai periodi prestati come lavoro socialmente utile, nell'Avviso viene espressamente precisato che: "*... tale istituto non è configurato dalla normativa come rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego a tempo determinato o indeterminato. Sul punto, l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, precisa infatti che "L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e*

non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità” (vedi anche parere n. 9291 del 02/03/2012 reso dal D.F.P all’Agenzia del Territorio). Ciò stante, è esclusa ogni ipotesi di conversione delle attività svolte in regime di L.S.U. con la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico al di fuori dei limiti costituzionali e di legge (articolo 97 della Costituzione)”;

- h) in tale quadro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in caso di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, per finità diverse rispetto al progetto originario, si configura un rapporto di lavoro di fatto avente carattere subordinato, con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c. Ciò comporta che, al lavoratore spetta soltanto il diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, non potendosi, far luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Peraltro, nelle sentenze indicate da alcuni candidati, non emerge alcun inquadramento retroattivo con rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego nella ex categoria C, ma soltanto una condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva-previdenziale dei ricorrenti. Alla luce di quanto rappresentato, detti periodi sono pertanto irrilevanti ai fini della progressione *de qua* per la quale sono previsti quali requisiti di ammissione e valutazione unicamente i periodi di servizio con contratto di lavoro subordinato di pubblico impiego a tempo determinato e/o indeterminato, con inquadramento nell’Area degli Istruttori. Da ciò ne deriva che i n. 4 candidati sopraindicati vengono esclusi dalla procedura selettiva *de qua*;
- i) la competente U.O.S. 201.02.02 della Direzione Generale per le Risorse Umane ha comunicato che n. 3 dipendenti, che hanno presentato la propria domanda di partecipazione telematica alla procedura, cesseranno dal servizio entro il termine di conclusione della stessa. Sul punto, come già rilevato nella precedente progressione verticale indetta dall’Amministrazione regionale, con parere PP n. 08-50.14-2022, l’Avvocatura Regionale appositamente interpellata ha, tra l’altro, evidenziato che *“...costituisce principio generale per cui i requisiti di partecipazione devono esistere al momento della domanda e persistere nel corso della procedura – principio peraltro seguito dalla giurisprudenza amministrativa...”*;
- j) sulla scorta dei sopra indicati principi, n. 7 candidati non risultano pertanto in possesso dei requisiti minimi di ammissione nell’Area dei Funzionari e dell’E.Q. previsti dall’articolo 2 dell’Avviso *de quo* e si rende pertanto doverosa l’adozione nei loro confronti del presente provvedimento di esclusione;
- k) l’articolo 3 del richiamato Avviso prevede che: *“l’ammissione alla selezione è effettuata, con riserva, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura di selezione, anche successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti dall’Avviso, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione. In tal caso verrà data informazione ai candidati interessati mediante apposita comunicazione di esclusione”*;

EVIDENZIATO CHE: con nota prot. n. 0476186 del 25/09/2025, è stato trasmesso al Settore 201.02.00 alla Direzione Generale per le Risorse Umane, il ricorso giurisdizionale instaurato innanzi al Tar Campania da un candidato alla procedura valutativa per la progressione verticale riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Detto ricorso è finalizzato l’annullamento dell’Avviso *de quo*;

RITENUTO: di dover prendere atto del richiamato elenco nominativo dei candidati estratto dall’applicativo BOL e, per l’effetto, di dover approvare, sub allegato 1, l’elenco dei candidati ammessi alla progressione verticale in deroga dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’E.Q., nonché, sub allegato 2, l’elenco dei candidati esclusi dalla stessa, in quanto non in possesso del requisito minimo di ammissione di cui all’ articolo 2 dell’Avviso interno approvato con D.D. n. 39 del 30/07/2025, corredato da dettagliata motivazione della stessa esclusione. Detti elenchi vengono redatti in conformità alle indicazioni dell’Autorità Garante per la privacy con l’indicazione dei soli codici numerici della domanda e della ricevuta e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- a. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b. il CCNL per il comparto delle Funzioni Locali, triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022
- c. il parere PP n. 08-50.14-2022, l'Avvocatura Regionale;
- d. la D.G.R. n. 25 del 30/01/2025, di approvazione del PIAO 2025/2027;
- e. il Verbale del Tavolo tecnico del 29/05/2025
- f. la D.G.R. n. 505 del 28/07/2025, di approvazione del Disciplinare per le progressioni tra Aree;
- g. il D.D. n. 39 del 30/07/2025 di approvazione dell'Avviso per la progressione in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Funzionario di Elevata Qualificazione del Settore 201.02.00 e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del medesimo Settore, mediante sottoscrizione del presente atto

DECRETA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto del richiamato elenco nominativo dei candidati estratto dall'applicativo BOL e, per l'effetto, di approvare, sub allegato 1, l'elenco dei candidati ammessi alla progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q., nonché, sub allegato 2, l'elenco dei candidati esclusi dalla stessa, in quanto non in possesso del requisito minimo di ammissione di cui all' articolo 2 dell'Avviso interno approvato con D.D. n. 39 del 30/07/2025, corredato da dettagliata motivazione della stessa esclusione. Detti elenchi vengono redatti in conformità alle indicazioni dell'Autorità Garante per la privacy con l'indicazione dei soli codici numerici della domanda e della ricevuta e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che, ai sensi dell'articolo 3 del richiamato Avviso: *“l'ammissione alla selezione è effettuata, con riserva, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura di selezione, anche successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti dall'Avviso, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione. In tal caso verrà data informazione ai candidati interessati mediante apposita comunicazione di esclusione”*. Di precisare, altresì, che ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso: *“nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato si provvederà all'esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, ovvero a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli e/o titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del presente Avviso”*;
3. di precisare che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del richiamato Disciplinare *“avverso il provvedimento di esclusione è riconosciuta ai candidati la possibilità di presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale per le Risorse Umane nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla pubblicazione”*;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Task Force nominata con nota prot. n. 0466807 del 23/09/2025;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione “Bandi di concorso” su “Amministrazione Trasparente”, con valore di notifica agli interessati ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso.
6. di inviare il presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, ai competenti Uffici della Segreteria di Giunta e alla Direzione Generale per le Risorse Umane.

DOTT. LORENZO MASI